



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV  
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR



## Liceo Statale "V. De Caprariis"

Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462

Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Immacolata, 83011 - Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 - 83029 - Tel./Fax 0825532450

e-mail: [avps06000b@istruzione.it](mailto:avps06000b@istruzione.it) - [avps06000b@pec.istruzione.it](mailto:avps06000b@pec.istruzione.it)

sito web: [www.scientificoaatripalda.gov.it](http://www.scientificoaatripalda.gov.it) C.F. **92003550644**

Prot. N. 104

Atripalda, 1 marzo 2017

Agli ATTI

All' ALBO

Al sito WEB della scuola

AI GENITORI E AGLI ALUNNI

### OGGETTO: Criteri di valutazione per gli scrutini intermedi e finali.

Si comunica a genitori ed alunni che il Collegio dei docenti, nelle precedenti sedute, ha provveduto a deliberare i criteri di valutazione per gli scrutini intermedi e finali e di ammissione alla classe successiva, che vengono qui di seguito sintetizzati.

In merito al **credito scolastico per le classi del triennio**, la normativa di riferimento ( D.M. 10 febbraio 1999 n. 34; D.M. 24/2/2000 n. 49; D.M. 22 maggio 2007 n. 42; D.M. 16 dicembre 2009 n. 99; D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). I Consigli di Classe, nell' attribuzione del credito vaglieranno tutti gli elementi di valutazione in proprio possesso relativi all' interesse e partecipazione dell' alunno alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, alla sua crescita umana e morale, al suo atteggiamento nei confronti dei doveri scolastici ed al suo rapporto con la realtà scolastica, ivi comprese le ricadute delle esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dagli studenti.

Per ciò che attiene poi i "**crediti formativi**", che concorrono all' attribuzione del credito scolastico essi vengono definiti per legge "*tutte le qualificate esperienze dalle quali derivino competenze coerenti col tipo di studi frequentati*". Si precisa che tali attività devono esser debitamente certificate e devono avere una chiara ricaduta sul profilo scolastico dell' alunno; i Consigli di Classe potranno valutare ai fini dell' attribuzione di "**crediti formativi**": attestati comprovanti l' acquisizione di competenze linguistiche rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale (es. Trinity, Cambridge, Alliance Francais, Goethe Institute ecc.); attività di volontariato, di durata almeno annuale, certificati da Enti di rilevanza nazionale o strutture pubbliche (es. Misericordie, AIL, Lega Tumori , Ospedali e/o ASL locali, strutture pubbliche o convenzionate assistenziali per anziani ecc.); attività sportive praticate da almeno un anno a livello agonistico da Enti certificati (es. CONI, Lega Calcio, Lega Basket, ecc.) ; frequenza a corsi di conservatorio da almeno due anni con esito positivo (la griglia per l' attribuzione del credito scolastico è stata già pubblicata in passato sul sito della scuola).

Per quanto poi riguarda l' attribuzione del voto di **condotta**, esso scaturisce da una attenta valutazione del profilo completo dell' alunno, a partire dall' interesse, la partecipazione e la motivazione che ha dimostrato nel suo impegno scolastico e dal suo atteggiamento verso al comunità scolastica e i suoi doveri di studente (la griglia per l' attribuzione del credito scolastico è stata già pubblicata in passato sul sito della scuola)..

Per quanto attiene la **valutazione** degli alunni si fa riferimento principalmente al D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, alla Nota Ministeriale 9 novembre 2010 prot. 3320, al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ed ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 1 settembre 2008 convertito nella Legge 30 ottobre 2008 n. 169*". (Ulteriore normativa di riferimento: D.lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004; D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 ; CM. n. 20 del 4 marzo 2011; C.M. n. 89 del del 18 ottobre 2012).

Sono stati riconfermati i criteri generali di valutazione già utilizzati negli scorsi anni, in particolare si valuteranno: l' interesse e la partecipazione attiva e motivata alle attività didattiche; la frequenza alle lezioni; l' impegno personale ed autonomo nello studio; i livelli di conoscenze e competenze acquisite anche in relazione alla situazione di partenza; la crescita umana, morale e sociale dell' alunno; la rispondenza al

dialogo educativo; il modo di relazionarsi con i docenti, gli altri alunni ed, in generale, con tutta l' Istituzione Scolastica; la proficua partecipazione alle attività extracurricolari programmate dalla scuola.

Per ciò che riguarda poi la valutazione finale relativa al secondo quadrimestre si fa riferimento a quanto contenuto nel art. 6 dell' O.M. 92/2007 e nel D.M. n.122/2009 : la sospensione del giudizio nello scrutinio finale è subordinata alla possibilità che l' alunno sia in grado, anche tramite uno studio autonomo nel periodo estivo e/o col supporto di corsi di recupero, di raggiungere gli obiettivi minimi in termine di conoscenze e competenze, così come definiti in sede di Dipartimento Disciplinare, nelle materie in cui avrà riportato insufficienze.

Se invece il Consiglio di Classe ritenesse che le carenze formative dell' alunno, soprattutto se riferite a materie fondanti e di indirizzo, siano tali da non poter esser sanate nel periodo estivo e tali da non consentire una serena e produttiva prosecuzione degli studi negli anni successivi, potrà decidere, nell' interesse prioritario dell' alunno, di non ammetterlo alla classe successiva.

Il Collegio in tal senso decide quanto segue:

- se in sede di scrutinio finale l' alunno presenta **non più di tre insufficienze disciplinari**, il Consiglio rinverrà la formulazione del giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva al termine delle attività di recupero estive programmate dalla scuola, lasciando comunque ai genitori la facoltà di scegliere se avvalersi dei corsi programmati dalla scuola o procedere ad un recupero autonomo;
- Se invece le insufficienze **gravi dovessero più di tre**, si procederà ad un giudizio di non ammissione alla classe successiva in quanto il Collegio ritiene che non sia realistico pensare ad un completo recupero di tutte le carenze e lacune in più di tre discipline nel breve tempo delle vacanze estive e, di conseguenza una proficua prosecuzione del percorso scolastico nella classe successiva.
- Per le classi quinte è vigente la Legge 10 dicembre 2007 n. 425 "*Disposizioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria superiore (G.U. 12/12/1997) - art. 2*", che regola l' ammissione o la non ammissione degli studenti all' Esame di stato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Maria Berardino*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Berardino", written over the printed name.